Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 173

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 25 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

**LEGGI E DECRETI**

*DECRETI MINISTERIALI*

**Ministero del tesoro**

DECRETO 30 aprile 1981.
**Autorizzazione agli enti locali sinistrati dal sisma del novembre 1980 a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sulla base di deliberazioni giuntali ai sensi dell'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148** . . . . . . . . . . . Pag. 4071

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

DECRETO 21 maggio 1981.
**Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali** . . Pag. 4071

DECRETO 5 giugno 1981.
**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi** . . . . . . Pag. 4072

**Ministero della marina mercantile**

DECRETO 22 maggio 1981.
**Regolamentazione della pesca delle vongole in Adriatico.** Pag. 4072

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . . . . . . . . . Pag. 4075

**Ministero della sanità:** Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale « Leona » di Montevarchi . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4076

**Ministero della pubblica istruzione:** Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento. Pag. 4076

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 4077

**CONCORSI ED ESAMI**

**Ministero per i beni culturali e ambientali:**

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Umbria. Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Liguria. Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a centocinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Lombardia. Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cento posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Emilia-Romagna. Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania . . . . . Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fabbro comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania . . . . . . . Pag. 4078

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania . Pag. 4078

**Ufficio medico provinciale di Agrigento:** Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico e ostetrica condotta vacanti nella provincia . . . . . . . . . . Pag. 4078

**Ufficio medico provinciale di Bologna:** Stralcio di una sede dal concorso a posti di medico e ostetrica condotta vacante nella provincia e revoca dello stesso bando. Pag. 4078

## REGIONI

### Regione Liguria

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **10.**

**Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51, riguardante interventi regionali per il rinnovo e potenziamento del parco rotabile adibito a pubblici autoservizi di linea mediante locazione finanziaria** . . . . Pag. 4079

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **11.**

**Modifica dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, riguardante interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia** . . . . . . . . . . . Pag. 4079

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1981, n. **12.**

**Modifiche alle leggi regionali concernenti l'indennità ed il fondo di previdenza dei consiglieri regionali** Pag. 4079

### Regione Umbria

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. **25.**

**Modifica ed integrazione dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15. Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Umbria.** Pag. 4080

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. **26.**

**Costruzione della sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale** . . . . . . . . Pag. 4081

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1981, n. **27.**

**Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980.** Pag. 4081

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. **28.**

**Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile** . . Pag. 4082

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1981, n. **29.**

**Acquisizione di un immobile ad Orvieto, via delle Pertiche** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 4084

# LEGGI E DECRETI

*DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1981.

**Autorizzazione agli enti locali sinistrati dal sisma del novembre 1980 a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti sulla base di deliberazioni giuntali ai sensi dell'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, che prevede la facoltà della giunta municipale di sostituirsi al consiglio comunale nei casi di urgenza, adottando sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza del consiglio stesso;

Visto l'art. 19 del decreto-legge n 702/1978, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, in forza del quale, con decreto del Ministro del tesoro su deliberazione del consiglio di amministrazione e della commissione di vigilanza, possono essere determinate nuove disposizioni generali, anche a modifica delle norme vigenti, per i prestiti della Cassa depositi e prestiti, in materia di istruttoria, garanzia e somministrazione dei prestiti stessi;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874, recante provvedimenti urgenti in favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, che prevede, all'art. 15-*ter*, l'intervento finanziario della Cassa depositi e prestiti per l'importo di lire 1.000 miliardi;

Visto il decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 15, che individua, con l'elenco allegato, i comuni disastrati per effetto del sisma del novembre 1980;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella seduta in data 10 febbraio 1981, che, al fine dell'accelerazione della procedura concernente la concessione dei mutui di cui al succitato art. 15-*ter* a favore dei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980, prevede che le relative deliberazioni possono essere adottate dalla giunta con i poteri del consiglio;

Visto che la commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, in data 12 marzo 1981, ha deliberato, secondo la previsione del quinto comma dell'art. 19 sopracitato, l'adozione della suddetta procedura limitando peraltro l'operatività della deroga fino al 31 dicembre 1981, ai soli comuni compresi negli elenchi di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 15, delle regioni Basilicata, Campania e Puglia e sempre che le deliberazioni siano adottate dalla giunta, in via di urgenza, con i poteri del consiglio;

Vista la legge 15 aprile 1981, n. 128, che ha modificato il suddetto decreto-legge n. 15 per quanto attiene alla individuazione dei comuni disastrati, nel senso che attribuisce la stessa individuazione alla competenza del Presidente del Consiglio che vi provvederà con decreti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Considerata la necessità di fronteggiare sollecitamente le esigenze della ricostruzione dei suddetti comuni;

Decreta:

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, fino a tutto il 31 dicembre 1981, a concedere e somministrare i mutui di cui all'art. 15-*ter* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, a favore dei comuni sinistrati dal sisma del novembre 1980 delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, sulla base delle deliberazioni di assunzione dei mutui stessi adottate, in via d'urgenza, dalla giunta municipale con i poteri del consiglio comunale, fermo restando che le stesse verranno sottoposte alla ratifica consiliare ai sensi dell'art. 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

*Il Ministro:* ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno* 1981
*Registro n.* 17 *Cassa depositi e prestiti, foglio n.* 305

**(3808)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 21 maggio 1981.

**Adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dalle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 833 del 15 gennaio 1981;

Accertato che l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di luglio 1978 e giugno 1979 ed i mesi di luglio 1979 e giugno 1980, è aumentato nella misura del 16,62 per cento;

Considerato che, a norma del citato art. 10, le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, devono essere aumentate, a decorrere dal 1° gennaio 1981, in misura pari all'aumento percentuale dell'indice anzidetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1981 le pensioni a carico delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti

commerciali, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentate in misura pari al 16,62 per cento del loro ammontare.

Sono escluse dall'aumento previsto dal presente decreto le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1980, salvo quanto disposto nel penultimo comma dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1981

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FOSCHI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

(3791)

---

DECRETO 5 giugno 1981.

**Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 10494 del 6 maggio 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di 14 punti a decorrere dal 1° maggio 1981;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 27 aprile 1981;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1981, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nelle misure fissate da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1° *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . . . . . . . . . 533,40
Addetti alle pulizie . . . . . . . 500,50

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania - escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo):

Portieri . . . . . . . . . . . . 458,50
Addetti alle pulizie . . . . . . . 430,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

*Il Ministro*: FOSCHI

(3790)

---

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 22 maggio 1981.

**Regolamentazione della pesca delle vongole in Adriatico.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 4 agosto 1979, concernente la regolamentazione della pesca delle vongole nel mare Adriatico;

Visto l'art. 32 della legge sopracitata, il quale attribuisce al Ministro della marina mercantile il potere di emanare, con proprio decreto, norme per la disciplina della pesca marittima anche in deroga alle discipline regolamentari in vigore;

Sentito il comitato per la gestione delle vongole nel mare Adriatico;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, citato in premessa è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione alla pesca delle vongole viene rilasciata dal capo del compartimento unicamente alle navi di cui all'art. 3 del presente decreto ed è annotata nel permesso di pesca previsto dall'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963.

Fermo restando il numero delle navi adibite alla pesca delle vongole, determinato per ogni compartimento ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, il capo del compartimento rilascia nuove autorizzazioni in caso di sostituzione di navi perdute o demolite o di cambio di proprietà ovvero può consentire il trasferimento dell'atorizzazione da una nave ad altra del medesimo proprietario: in tale ultimo caso non può essere concessa una nuova autorizzazione alla nave dalla quale è stato operato tale trasferimento.

In ogni caso, la nuova unità adibita alla pesca delle vongole non può superare le 10 t.s.l. e deve avere un apparato motore non superiore a 150 HP.

La validità dell'autorizzazione per la pesca delle vongole è limitata alle acque del compartimento che ha rilasciato l'autorizzazione stessa.

Il capo del compartimento può consentire la pesca delle vongole anche alle navi dei compartimenti contigui che esercitano per consuetudine tale tipo di pesca nelle acque di propria giurisdizione ».

Art. 2.

La composizione del comitato per la gestione delle vongole nel mare Adriatico, prevista dal terzo comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, è integrata da quattro rappresentanti dei lavoratori della pesca, nominati da ciascuna delle associazioni sindacali a base nazionale.

Art. 3.

Il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 30 luglio 1979, è sostituito dal seguente:

« I proprietari o gli armatori delle navi autorizzate ad esercitare la pesca delle vongole nel mare Adriatico devono comunicare mensilmente alla segreteria del comitato previsto dal precedente art. 8, per il tramite degli uffici periferici (capitaneria di porto, ufficio circondariale marittimo, ufficio locale marittimo, delegazione di spiaggia), i seguenti dati:

*a*) elementi di individuazione della nave (nominativo, matricola, tonnellaggio lordo, potenza motrice);

*b*) zone in cui è effettuata la pesca delle vongole;

*c*) quantitativo di prodotto pescato ».

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1981, per la trasmissione, da parte delle cooperative ovvero dei pescatori che svolgono l'attività in forma autonoma, dei dati previsti dal precedente art. 3, devono essere utilizzati modelli conformi agli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Per l'annotazione giornaliera dei dati stessi è altresì istituito un quaderno per la pesca delle vongole (allegato *C*), le cui pagine devono essere vistate o vidimate dai competenti uffici marittimi periferici.

Il quaderno deve essere esibito agli organi addetti alla vigilanza sulla pesca allorché ne facciano richiesta.

Art. 5.

Presso ogni compartimento marittimo dell'Adriatico è tenuto un elenco delle navi autorizzate alla pesca delle vongole, ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1979.

In detto elenco devono essere annotati i dati concernenti la denominazione, il numero di matricola, il tonnellaggio lordo, la potenza motrice, l'anno di costruzione, la data di iscrizione nei registri, la data in cui è stata rilasciata l'autorizzazione, le generalità del proprietario o dei proprietari per ciascuna delle unità di cui al primo comma del presente articolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 22 maggio 1981

*Il Ministro*: COMPAGNA

ALLEGATO *A*

*Compartimento marittimo di* . . . . . . . . . .

Nome della cooperativa . . . . . . . . . . Indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mese . . . . . . . . . anno . . . . . .

| Nome dell'unità | Matricola | T.S.L. | HP | Proprietario/i | Zona di pesca | Giornate di pesca | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

ALLEGATO *B*

*Compartimento marittimo di* . . . . . . . . .

Nome dell'unità . . . . . . . . . . T.S.L. . . . . . . . . . . . HP . . . . . .
Nome del proprietario/i . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mese . . . . . . . . . anno . . . .

| Zona di pesca | Giornate di pesca | Totale kg |
|---|---|---|
| | | |

ALLEGATO *C*

QUADERNO PER LA PESCA DELLE VONGOLE

*Prima pagina*

Nome dell'unità . . . . . . . . . . .
Matricola . . . . . . . . . . . . . . . . . T.S.L. . . . . . . . . . . . HP . . . . . .
Nome del proprietario/i . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Pagine successive*

Mese di . . . . . . . anno . . . . . . .

| Giorno | Zona di pesca | kg |
|---|---|---|
| | | |

(3767)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri Posillipo di Sabaudia (Latina) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Recon Cablaggio di Cernusco sul Naviglio (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli) è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agritalia di Rovigo è prolungata al 31 maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zucchet industria chimica italiana di Roma è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lioprodotti di Pomezia (Roma) è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Rossano (Cosenza) per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della centrale ENEL è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iget S.r.l. con sede in Genova e cantiere a Savona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1980 al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Luigi Romano di Cercola (Napoli) è prolungata al 7 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sige elettromeccanica, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Co.M. Sud di Carsoli (L'Aquila) è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imaf di Fasano (Brindisi) è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavora-

tori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Certosa in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Milano (ex S.p.a. Moneta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il predetto decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 24 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Sardamag di Antioco (Cagliari) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 gennaio 1981 al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta, in Casalnuovo, sede amministrativa e stabilimento di Milano ora S.p.a. Milano Certosa con sede in Casalnuovo (Napoli), sede amministrativa e stabilimento di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il predetto decreto sostituisce ed annulla il decreto ministeriale 24 marzo 1981.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento degli impianti petrolchimici Montedison è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica ENEL è prolungata di tre mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emerson Electronics, in liquidazione, in Firenze, stabilimenti a Firenze e Siena, uffici e magazzini a Firenze e Calenzano (Firenze) è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**(3727)**

## MINISTERO DELLA SANITA'

### Autorizzazione all'aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale « Leona » di Montevarchi

Con decreto ministeriale 27 maggio 1981, n. 2126, la Sorgente Leona S.r.l., in Levane Montevarchi (Arezzo), via Arno, 161, è stata autorizzata a riportare sulle etichette dell'acqua minerale denominata « Leona » di cui ai decreti ministeriali 30 dicembre 1978, n. 1864 e 1° ottobre 1980, n. 2074, i risultati dell'analisi chimica aggiornata.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

**(3658)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
medicina legale e delle assicurazioni.

UNIVERSITÀ DI BARI

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
clinica pediatrica.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

*Facoltà di giurisprudenza*:
diritto civile.

UNIVERSITÀ DI MILANO

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:
chimica generale ed inorganica;
chimica industriale.

UNIVERSITÀ DI MODENA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
fisiologia umana;
clinica ostetrica e ginecologica;
chirurgia toracica.

UNIVERSITÀ DI PARMA

*Facoltà di economia e commercio*:
economia politica (R);
storia economica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
clinica otorinolaringoiatrica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di economia e commercio*:
geografia economica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

*Facoltà di chimica industriale*:
chimica analitica.

*Facoltà di economia e commercio*:
matematica generale (base).

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

**(3768)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

### Corso dei cambi del 22 giugno 1981 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1180,20 | 1180,20 | 1180,35 | 1180,20 | 1180,25 | 1178 — | 1180,30 | 1180,20 | 1180,20 | 1180,20 |
| Dollaro canadese | 981,10 | 981,10 | 980 — | 981,10 | 980,85 | 986 — | 980,60 | 981,10 | 981,10 | 981,10 |
| Marco germanico | 498,50 | 498,50 | 498,75 | 498,50 | 498,60 | 498,40 | 498,50 | 498,50 | 498,50 | 498,50 |
| Fiorino olandese | 448,15 | 448,15 | 448 — | 448,15 | 448,40 | 447,95 | 448,25 | 448,15 | 448,15 | 448,10 |
| Franco belga | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,45 | 30,40 | 30,4650 | 30,45 | 30,45 | 30,45 |
| Franco francese | 208,35 | 208,35 | 208,40 | 208,35 | 208,30 | 208,30 | 208,35 | 208,35 | 208,35 | 208,35 |
| Lira sterlina | 2342,50 | 2342,50 | 2342,50 | 2342,50 | 2343,30 | 2343 — | 2344 — | 2342,50 | 2342,50 | 2342,50 |
| Lira irlandese | 1821,50 | 1821,50 | 1824 — | 1821,50 | 1822,30 | — | 1822 — | 1821,50 | 1821,50 | — |
| Corona danese | 158,75 | 158,75 | 158,90 | 158,75 | 158,80 | 158,60 | 158,75 | 158,75 | 158,75 | 158,70 |
| Corona norvegese | 199,79 | 199,79 | 200,50 | 199,79 | 199,85 | 200,20 | 199,85 | 199,79 | 199,79 | 199,75 |
| Corona svedese | 234,79 | 234,79 | 234,75 | 234,79 | 234,80 | 235,10 | 234,85 | 234,79 | 234,79 | 234,78 |
| Franco svizzero | 573,40 | 573,40 | 574 — | 573,40 | 573,90 | 573,40 | 572,50 | 573,40 | 573,40 | 573,40 |
| Scellino austriaco | 70,55 | 70,55 | 70,68 | 70,55 | 70,60 | 70,50 | 70,50 | 70,55 | 70,55 | 70,55 |
| Escudo portoghese | 18,80 | 18,80 | 18,85 | 18,80 | 18,75 | 18,90 | 18,87 | 18,80 | 18,80 | 18,80 |
| Peseta spagnola | 12,521 | 12,521 | 12,53 | 12,521 | 12,52 | 12,50 | 12,53 | 12,521 | 12,521 | 12,53 |
| Yen giapponese | 5,302 | 5,302 | 5,31 | 5,302 | 5,30 | 5,29 | 5,3010 | 5,302 | 5,302 | 5,30 |

### Media dei titoli del 22 giugno 1981

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 46,750 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 88,200 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 87,100 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 83,500 |
| » 6 % » » 1970-85 | 80,775 |
| » 6 % » » 1971-86 | 74,150 |
| » 6 % » » 1972-87 | 74 — |
| » 9 % » » 1975-90 | 74,100 |
| » 9 % » » 1976-91 | 76,950 |
| » 10 % » » 1977-92 | 83 — |
| » 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 73 — |
| Redimibile (Beni Esteri 1980) 12 % | — |
| Certificati di credito del Tesodo Ind. 1- 7-1979/81 | 99,775 |
| » » » » 1-10-1979/81 | 99,775 |
| » » » » 1-12-1979/81 | 98,775 |
| » » » » 1- 5-1979/82 | 96,800 |
| » » » » 1- 7-1979/82 | 95,825 |
| » » » » 1-10-1979/82 | 95,275 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1980/82 | 98,100 |
| » » » » 1- 3-1980/82 | 96,775 |
| » » » » 1- 5-1980/82 | 96,750 |
| » » » » 1- 6-1980/82 | 97,075 |
| » » » » 1- 7-1980/82 | 96,850 |
| » » » » 1- 8-1980/82 | 95,225 |
| » » » » 1-10-1980/82 | 96,125 |
| » » » » 1-12-1980/82 | 96,650 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 96,275 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 98,600 |
| Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 | 90,300 |
| » » Pol. 12 % 1- 1-1982 | 95,975 |
| » » » 12 % 1- 4-1982 | 94,025 |
| » » » 15 % 1- 1-1983 | 95,075 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 86,375 |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 85,475 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 84,625 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 83,700 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi medi del 22 giugno 1981

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1180,25 |
| Dollaro canadese | 980,85 |
| Marco germanico | 498,50 |
| Fiorino olandese | 448,20 |
| Franco belga | 30,459 |
| Franco francese | 208,35 |
| Lira sterlina | 2343,25 |
| Lira irlandese | 1821,75 |
| Corona danese | 158,75 |
| Corona norvegese | 199,82 |
| Corona svedese | 234,82 |
| Franco svizzero | 572,95 |
| Scellino austriaco | 70,525 |
| Escudo portoghese | 18,835 |
| Peseta spagnola | 12,525 |
| Yen giapponese | 5,301 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Umbria.**

Nel Bollettino ufficiale, anno 4°, del luglio-agosto 1978, n. 7-8, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1978 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Umbria, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

**(3216)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Liguria.**

Nel Bollettino ufficiale, anno 4°, del settembre-ottobre 1978, n. 9-10, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 luglio 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a cinquanta posti di custode e guardia notturna in prova del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Liguria, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

**(3217)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a centocinquanta posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Lombardia.**

Nel Bollettino ufficiale, anno 4°, del settembre-ottobre 1978, n. 9-10, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1978 relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a centocinquanta posti di custode e guardia notturna in prova del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Lombardia, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

**(3218)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cento posti di custode e guardia notturna per le sedi della regione Emilia-Romagna.**

Nel Bollettino ufficiale, anno 4°, del settembre-ottobre 1978, n. 9-10, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1978, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esame colloquio, a cento posti di custode e guardia notturna in prova del personale della carriera ausiliaria per le sedi della regione Emilia-Romagna, bandito con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

**(3219)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sedici posti di giardiniere comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.**

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 227, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degi idonei del concorso a sedici posti di giardiniere comune di 3ª categoria, nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

**(3220)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di fabbro comune nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.**

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1978, registro n. 9 Beni culturali, foglio n. 298, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a tre posti di fabbro comune di 3ª categoria, nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

**(3221)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti di restauratore specializzato nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle antichità e belle arti per le sedi della Campania.**

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1978, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 314, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso a dodici posti di restauratore specializzato di 1ª categoria, nel ruolo degli operai dell'amministrazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti della regione Campania, bandito con decreto ministeriale 3 aprile 1975.

**(3222)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

**Stralcio di alcune sedi dal concorso a posti di medico e ostetrica condotta vacanti nella provincia**

Con decreto 8 giugno 1981, n. 3561, sono stralciate dal bando di concorso per posti di medico condotto e ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento al 30 novembre 1977 le condotte mediche di: 1) Alessandria della Rocca 2ª condotta; 2) Caltabellotta Frazione S. Anna; 3) Cianciana 2ª condotta; 4) Comitini; 5) Favara 1ª condotta; 6) Porto Empedocle 2ª, condotta; 7) Raffadali; 8) Ravanusa e le condotte ostetriche di: 1) Agrigento frazione Montaperto; 2) Realmonte.

**(3799)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

**Stralcio di una sede dal concorso a posti di medico e ostetrica condotta vacante nella provincia di revoca dello stesso bando.**

Il medico provinciale di Bologna rende noto che con decreto n. 1126 prot. n. 1877 in data 24 marzo 1981, ha provveduto a stralciare la condotta « 2ª, frazione Altedo », del comune di Malalbergo dal concorso a posti di medico e ostetrica condotti bandito con decreto n. 642 prot. n. 2901 in data 28 giugno 1977 e a revocare lo stesso bando di concorso per avvenuto stralcio di tutte le condotte.

**(3800)**

# •REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **10.**

**Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51, riguardante interventi regionali per il rinnovo e potenziamento del parco rotabile adibito a pubblici autoservizi di linea mediante locazione finanziaria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del 22 aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'obbligo da parte della S.p.a. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico di praticare una riduzione del 35 per cento sui primi sedici canoni trimestrali di locazione corriposti dalle aziende conduttrici anche a titolo di anticipo o deposito previsto all'art. 3, n. 4) della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51 è esteso ai restanti venitiquattro canoni dei contratti di locazione in corso stipulati ai sensi della stessa legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51.

Art. 2.

Per fiini di cui all'art. 1 la giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla S.p.a. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico un contributo in conto capitale di L. 1.555.000.000.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche rese necessarie dai precedenti articoli alla convenzione di affidamento stipulata fra la Regione e la S.p.a. Finanziaria ligure per lo sviluppo economico ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 1.555.000.000, si provvede in termini di competenza mediante utilizzo di quota del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » iscritto al cap. 9030 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1981 del cap. 3035: « Contributo alla FI.L.S.E. S.p.a. per gli oneri connessi alla riduzione dei restanti canoni di locazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1977, n. 51 » con lo stanziamento di L. 1.555.000.000 in termini di competenza.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria

Genova, addì 2 aprile 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1981, n. **11.**

**Modifica dell'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, riguardante interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 aprile 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 17 è modificato come segue:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, sono abrogati:

l'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2,

il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 28;

gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1 »;

dopo il primo comma è inserito il seguente:

« I mutui di cui al terzo comma dell'art. 1, contratti nel 1980 in mancanza delle convenzioni previste dal terzo comma dell'art. 5, sono assistiti dal contributo regionale disciplinato dall'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni nonchè dalle relative norme regolamentari ».

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge ammontanti a L. 160.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 37, secondo comma, della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, con la legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.

Art. 3.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 2 aprile 1981

PERSICO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1981, n. **12.**

**Modifiche alle leggi regionali concernenti l'indennità ed il fondo di previdenza dei consiglieri regionali.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 22 *aprile* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, così come risulta modificato dalle leggi regionali 10 settembre 1979, n. 32 e 10 dicembre 1979, n. 47, sono così modificate:

« *a*) per una distanza fino a 25 chilometri: 2,50 per cento;

*b*) per una distanza da 26 a 80 chilometri: 3 per cento;
*c*) per una distanza da 81 a 110 chilometri: 3,50 per cento;
*d*) per una distanza oltre i 110 chilometri: 4 per cento».

Art. 2.

L'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10 è sostituito dal seguente:

«La corresponsione dell'indennità di cui al primo comma dell'art. 2 decorre dalla data di proclamazione dei consiglieri regionali, intendendosi per tale il giorno dell'ultima proclamazione dei consiglieri eletti e cessa alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale o del suo anticipato scioglimento.

Nel caso di surrogazione, la data di inizio della corresponsione dell'indennità al consigliere subentrante decorre dalla data di convalida dello stesso.

Le indennità di cui all'art. 2 per il presidente, il vice presidente e i segretari del consiglio spettano fino alla data dell'elezione di nuovi componenti dell'ufficio di presidenza e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per il presidente e i componenti della giunta spettano fino alla data dell'elezione della nuova giunta e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive cariche; per i presidenti di commissione spettano fino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e del suo anticipato scioglimento.

Uguale scadenza è fissata per il rimborso spese di cui all'art. 4 a favore dei soggetti ivi previsti».

Art. 3.

Il secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai consiglieri che siano cessati dal mandato, purchè lo abbiano esercitato per una legislatura, compete, al compimento del sessantesimo anno di età, un assegno mensile reversibile di previdenza sempre che gli stessi abbiano versato il contributo previsto nel secondo comma dell'art. 9 per almeno sessanta mensilità.

Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno suddetto è diminuita di un anno con il limite a cinquantacinque anni»

Il quinto e sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, così come modificati dall'art. 4 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai consiglieri regionali che cessino dal mandato per morte o per invalidità permanente non dipendenti da infortunio spetta altresì un assegno reversibile pari a cinque mensilità dell'indennità di cui all'art. 2 primo comma, aumentato di una mensilità per ogni anno di mandato espletato oltre il quinto, fino ad un massimo di dieci mensilità.

Tale assegno spetta anche ai consiglieri regionali che per qualsiasi altra causa cessino dalla carica o non siano rieletti ovvero non si ripresentino candidati alla condizione che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di mandato».

Art. 4.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10, la parola «mensili» è soppressa.

Il terzo comma dello stesso articolo, così come modificato dall'art. 5 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

«I contributi sono trattenuti mensilmente, con le decorrenze e nelle misure di cui alla seguente tabella, dell'indennità fissa lorda prevista dall'art. 2 primo comma della presente legge, sono versati al fondo di previdenza costituito ai sensi del primo comma del presente articolo e sono destinati alla corresponsione degli assegni mensili reversibili di previdenza e degli assegni previsti dal quinto e sesto comma del precedente art. 8:

dal 1° luglio 1980 il 13 per cento;
dal 1° marzo 1981 il 20 per cento;
dal 1° gennaio 1982 il 22 per cento;
dal 1° gennaio 1983 il 24 per cento».

Art. 5.

L'art. 8 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, come sostituito dall'art. 6 della legge regionale 10 settembre 1979, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Il consigliere regionale cessato dalla carica che non abbia esercitato il mandato per una legislatura e che abbia versato per almeno ventiquattro mesi i contributi previdenziali, ha la facoltà di versare al fondo di previdenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni da quello in cui è cessata la corresponsione dell'indennità consiliare, i contributi stessi per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno mensile minimo che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il consigliere avrà conseguito i requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 8 della legge regionale 23 marzo 1973, n. 10».

Art. 6.

L'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24 è sostituito dal seguente:

«I contributi previdenziali obbligatori trattenuti per un periodo inferiore a ventiquattro mesi e quelli trattenuti al consigliere che non si avvalga della facoltà prevista dal precedente articolo vengono acquisiti dal fondo di previdenza».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24, viene sostituito dal seguente:

«Il pagamento dell'assegno viene altresì sospeso nel caso in cui il titolare venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale».

Art. 8.

All'art. 11 della legge regionale 5 luglio 1973, n. 24 viene aggiunto il seguente comma:

«Qualora il primo quinquennio di mandato svolto non sia interamente coperto dai contributi previdenziali obbligatori di cui all'art. 3 per almeno sessanta mensilità, l'assegno è diminuito dei dodicesimi corrispondenti, salva la facoltà del consigliere di integrare i versamenti con contributi volontari».

Art. 9.

Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal 1° luglio 1980.

In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 5 scade il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 si fa fronte mediante imputazione ai capitoli 0005, 0100, 0105 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1981.

All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatta obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 7 aprile 1981

(3241) PERSICO

---

# REGIONE UMBRIA

## LEGGE REGIONALE 6 maggio 1981, n. 25.

**Modifica ed integrazione dell'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15. Disciplina del diritto di accesso all'assistenza ospedaliera gestita dalla regione Umbria.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

L'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Le unità sanitarie locali rimborsano i cittadini residenti nel proprio territorio che, dietro preventiva autorizzazione delle stesse, si ricoverano in istituti o case di cura non convenzionati in Italia o all'estero.

La misura del rimborso è determinata entro il mese di gennaio di ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Gli aventi diritto al rimborso devono presentare domanda alla U.S.L. di residenza entro trenta giorni dalla dimissione allegando l'autorizzazione al ricovero e la documentazione quietanziata delle spese sostenute.

La liquidazione della somma è effettuata nei limiti della durata di degenza complessivamente autorizzata ai sensi del quarto comma del successivo art. 8.

La giunta regionale può erogare ai cittadini residenti in Umbria contributi per ricoveri preventivamente autorizzati in ospedali o istituti o case di cura all'estero ovvero in istituti o case di cura privati non convenzionati in Italia, per prestazioni di altissima specializzazione che non possono essere effettuate in tempi utili relativamente alle esigenze di intervento tempestivo del particolare caso dalle strutture pubbliche o da quelle private convenzionate.

Le prestazioni da considerare di altissima specializzazione ai fini dell'applicazione della norma di cui al comma successivo sono determinate dalla giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

L'autorizzazione preventiva al ricovero è rilasciata dalla giunta regionale previo parere tecnico del servizio di medicina legale dell'U.S.L. di Perugia-Corciano-Deruta-Torgiano.

L'erogazione del contributo è effettuata entro i limiti delle sole spese sostenute dai cittadini per il trattamento diagnostico-curativo e la degenza, con esclusione di quelle relative a particolari condizioni di conforto alberghiero, ai viaggi, al soggiorno di eventuali familiari o accompagnatori ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 6 maggio 1981

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1981 (atto n. 200) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 5 maggio 1981.*

---

## LEGGE REGIONALE 11 maggio 1981, n. 26.

**Costruzione della sede unica degli uffici di Perugia dell'amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 13 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la complessiva spesa di lire 10 miliardi per la realizzazione di un edificio da destinare a sede unica degli uffici di Perugia della amministrazione regionale.

Art. 2.

Nel bilancio regionale dell'esercizio 1981 è iscritta la quota di lire 2 miliardi in termini di competenza e di lire 1 miliardo in termini di cassa al cap. 6505 di nuova istituzione denominato: « Costruzione di un edificio da destinare a sede unica degli uffici di Perugia della amministrazione regionale ».

A tale onere si fa fronte con la disponibilità prevista nel fondo globale di cui al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio regionale 1981, n. ordine 1).

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale dell'esercizio 1981, a norma dell'art. 28, secondo comma, della vigente legge regionale di contabilità.

Per gli anni successivi le quote della spesa di cui all'art. 1. destinate a gravare sui relativi esercizi, saranno determinate con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, della legge regionale di contabilità suddetta entro i limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 1981-83 nel settore I, programma 2, progetto 1.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 11 maggio 1981

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 6 aprile 1981 (atto n. 201) ed è stata vistata dal commissario del Governo l'8 maggio 1981.*

**(3168)**

---

## LEGGE REGIONALE 12 maggio 1981, n. 27.

**Rifinanziamento della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1981 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L. 500.000.000 per gli interventi della regione dell'Umbria a favore delle popolazioni del Meridione colpite dal sisma del 23 novembre 1980, previsti dalla legge regionale 10 dicembre 1980, n. 71.

La somma di cui al comma precedente è iscritta al capitolo 2880 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 e ad essa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del cap. 9790 « Rate ammortamento di mutui passivi » e con l'utilizzo di quote del « fondo a calcolo » indicato nella tabella *H* allegata al bilancio predetto.

La giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per iscrivere nello stesso capitolo le somme affluite alla cassa regionale a titolo di contributi di enti privati a favore delle popolazioni di cui al primo comma.

Al bilancio pluriennale 1981-83 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA - Anno 1981

Settore 5 - Programma 1
progetto C/4: In aumento L. 500.000.000
Settore 1 - Programma 4
progetto 1/1: In diminuz. L. 500.000.000

Art. 2.

Il limite annuale individuale fissato dall'art. 18 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26, per il lavoro straordinario per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro, può essere elevato, con deliberazioni della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, fino ad un massimo di 500 ore per l'anno 1981, per i dipendenti regionali comandati in servizio nelle zone del Meridione colpite dal terremoto del 23 novembre 1980, con i limiti indicati nel secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 28.

Al personale suddetto è, altresì, esteso l'aumento dell'indennità di missione previsto dall'art. 15 del decreto legge 5 dicembre 1980, n. 799.

All'onere per le competenze suddette si fa fronte con lo stanziamento di cui al precedente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1981

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data* **14 *aprile*** 1981 (*atto n.* 210) *ed è stata vistata dal commissario del Governo l'*11 *maggio* 1981.

---

## LEGGE REGIONALE 16 maggio 1981, n. 28.

**Utilizzazione delle graduatorie uniche regionali istituite con legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, concernente norme in materia di occupazione giovanile.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.
*Finalità*

In attuazione del terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, la presente legge disciplina i criteri e le modalità di utilizzazione delle graduatorie uniche regionali per l'immissione in ruolo dei giovani assunti dalla Regione e dagli enti locali umbri e impiegati in progetti specifici per servizi socialmente utili, ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè per l'attribuzione del livello superiore agli impiegati di ruolo in servizio presso la Regione e gli enti locali, che abbiano superato l'esame di idoneità previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 54/80.

### Art. 2.
*Pubblicazione delle graduatorie*

Le deliberazioni con le quali la giunta regionale immette — ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54 — gli idonei nelle graduatorie uniche regionali sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Dalla data della pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

### Art. 3.
*Riserva di posti*

Il primo e il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, sono così modificati:

«Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili nel ruolo unico regionale e nei ruoli degli enti strumentali regionali, nonchè presso i comuni umbri che hanno realizzato progetti specifici, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2, fino all'esaurimento delle stesse.

Dalla stessa data, in attuazione del primo comma dell'articolo 26-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50 per cento dei posti disponibili presso gli enti locali umbri, che non hanno realizzato progetti specifici, nonchè i loro consorzi ed enti strumentali, escluse le aziende municipalizzate, provincializzate o consorziali nei cui confronti non trovi applicazione la disciplina stabilita con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, è coperto attingendo dalle predette graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento».

Nella determinazione dei posti disponibili ai fini della riserva di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale n. 54/1980, così come risultano modificati dal comma precedente, si tiene conto della situazione complessiva degli organici alla data del 30 giugno 1980, aggiornata al 31 dicembre 1980.

Qualora alla data di entrata in vigore della presente legge risulti pubblicato un bando di concorso pubblico per la copertura di posti vacanti al 31 dicembre 1980, tali posti potranno essere conferiti entro il limite della quota percentuale eccedente la riserva di cui all'art. 6 della citata legge n. 54/1980, modificato dal primo comma del presente articolo.

Nel caso sia disponibile un solo posto l'ente, salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al personale già in servizio, ha facoltà di coprire il posto medesimo attingendo dalle graduatorie uniche regionali. Qualora i posti disponibili siano in numero dispari l'ente ha facoltà di calcolare la quota riservata mediante arrotondamento all'unità per eccesso.

Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione in ruolo di nuovo personale presso gli enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, modificato dal primo comma del presente articolo, non diviene esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto della riserva in favore degli iscritti nelle graduatorie uniche regionali.

Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti predetti sono tenuti a comunicare alla giunta regionale — ufficio organizzazione e metodi, il prospetto dei posti disponibili, alle date del 30 giugno e 31 dicembre 1980, nei propri ruoli organici, redatto su moduli forniti dalla Regione. Le eventuali variazioni, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma del successivo art. 5, saranno comunicate con periodicità trimestrale.

La ricognizione dei posti disponibili nel ruolo unico regionale è eseguita, negli stessi termini, con deliberazione della giunta regionale.

### Art. 4.
*Equiparazione dei livelli e dei profili professionali omogenei*

Le graduatorie sono utilizzate per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma dell'articolo 3 della presente legge, per i livelli e le qualifiche o profili professionali omogenei indicati nella tabella allegata, con riferimento all'allegato *A*) al decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e alla tabella *B*) allegata alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 62.

Qualifiche o profili professionali per i quali sia espressamente richiesto, a norma di legge o dei regolamenti dell'ente, il possesso di specifici titoli legali di studio o professionali, sono attribuiti esclusivamente agli iscritti in possesso dei prescritti titoli specifici.

La Regione e gli altri enti locali potranno attuare, in relazione alla verifica di compatibilità professionale tra il ruolo da ricoprire e il dipendente assunto dalle graduatorie, interventi di formazione e aggiornamento professionale con riferimento alle esigenze funzionali dell'ente medesimo.

### Art. 5.
*Criteri e modalità di utilizzazione delle graduatorie*

La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che hanno realizzato progetti specifici ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 avviene, nell'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo degli iscritti che sono stati impiegati nell'esecuzione dei predetti progetti specifici, ovvero mediante l'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello funzionale-retributivo superiore agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria.

La copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che non hanno realizzato progetti specifici avviene, nell'ordine della graduatoria e fino a concorrenza dei posti disponibili, mediante l'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello superiore agli iscritti che hanno già una posizione di ruolo alle dipendenze dell'ente interessato, ovvero mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici ex legge n. 285/1977 residenti e domiciliati negli ambiti territoriali di seguito specificati, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria:

*a*) per le province: il territorio della provincia;

*b*) per le comunità montane: il territorio dei comuni costituenti la comunità montana;

*c*) per i consorzi dei comuni: il territorio dei comuni costituenti il consorzio;

*d*) per le aziende autonome comprensoriali del turismo: il territorio dei comuni costituenti l'azienda comprensoriale;

*e*) per i comuni: il territorio del comune, nonchè il territorio dei comuni costituenti il consorzio istituito ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, del quale il comune fa parte.

Fatte salve le disposizioni di cui ai precedenti commi, se e in quanto applicabili, la copertura dei posti vacanti nei ruoli organici degli enti che hanno contribuito alla esecuzione dei progetti regionali utilizzando, nella propria struttura organizzativa, i giovani assunti dalla Regione ai sensi della più volte ricordata legge n. 285/1977, avviene, nell'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza dei posti disponibili, mediante l'immissione in ruolo degli iscritti già utilizzati nella esecuzione dei progetti presso gli enti medesimi, con preferenza rispetto agli altri iscritti anche se questi li precedano nella graduatoria.

Ove ne ricorrano le condizioni, la copertura dei posti avverrà, altresì, sulla base delle opzioni che verranno esercitate dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria.

I posti che nei singoli enti si renderanno disponibili, a seguito dell'attribuzione ai dipendenti che in atto li ricoprono del livello superiore in applicazione della presente legge, sarano portati in aumento delle quote percentuali indicate nel primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge.

Entro i limiti delle predette quote percentuali, calcolate sul complesso dei posti disponibili nei propri ruoli organici, è facoltà dell'ente di disporre la compensazione dei posti che non risulti possibile ricoprire attingendo dalle graduatorie, per carenza od esaurimento di iscritti in possesso della qualifica o profilo professionale richiesti, con l'incremento di un uguale numero di posti, o di parte di essi, della quota percentuale relativa a qualifiche o profili professionali presenti nelle graduatorie medesime.

Art. 6.

*Procedura per l'adozione dei provvedimenti di immissione degli iscritti nei posti disponibili*

Sulla base dell'analisi dei posti disponibili presso gli enti di cui al primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, così come risultano modificati dal primo comma dell'art. 3 della presente legge e in conformità dei criteri stabiliti negli articoli precedenti, la giunta regionale adotta i provvedimenti di competenza relativi alla utilizzazione delle graduatorie ai fini di cui al primo comma dell'art. 4 della presente legge, sentita una commissione consultiva nominata con decreto del presidente della giunta regionale e composta:

*a*) dall'assessore regionale delegato, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, dello statuto regionale e dell'art. 1 della legge regionale 21 maggio 1973, n. 24, alla soprintendenza dell'ufficio organizzazione e metodi della giunta regionale, con funzioni di presidente;

*b*) da un rappresentante della sezione regionale umbra dell'A.N.C.I., designato dal presidente della predetta sezione;

*c*) da un rappresentante dell'unione regionale province umbre (U.P.I.), designato dal presidente della predetta unione;

*d*) da un rappresentante della delegazione regionale dell'U.N.C.E.M., designato dal presidente della predetta sezione;

*e*) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative designati dalla federazione regionale umbra C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.

Con le predette deliberazioni la giunta regionale dispone:

*a*) la segnalazione ai comuni, province, aziende autonome comprensoriali del turismo e gli altri enti locali dei dipendenti di ruolo iscritti nelle graduatorie che abbiano titoli all'attribuzione di qualifica o profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza, per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti medesimi;

*b*) l'assegnazione ai comuni, alle province, ai loro consorzi ed enti strumentali, alle comunità montane e alle aziende autonome comprensoriali del turismo degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti medesimi;

*c*) l'attribuzione ai dipendenti regionali iscritti nelle graduatorie ed aventi titolo, di un profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza, per la copertura dei posti disponibili nel ruolo unico regionale;

*d*) l'assunzione nel ruolo unico regionale e nei ruoli degli enti strumentali regionali degli iscritti nelle graduatorie che abbiano titolo alla copertura dei posti disponibili nei predetti ruoli, con la contestuale attribuzione del profilo professionale.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono notificati a cura dell'ufficio organizzazione e metodi della giunta regionale, agli enti e ai lavoratori interessati.

I competenti organi degli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma del presente articolo provvedono con proprie deliberazioni, da adottarsi entro venti giorni dalla data di notificazione dei provvedimenti della giunta regionale:

*a*) all'attribuzione della qualifica o profilo professionale del livello superiore a quello di appartenenza ai dipendenti di ruolo iscritti nelle graduatorie regionali loro segnalati;

*b*) all'assunzione nei propri ruoli organici degli iscritti nelle graduatorie loro assegnati determinandone contestualmente, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e dei propri regolamenti organici, il livello funzionale-retributivo di inquadramento e la qualifica o il profilo professionale.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, per gli iscritti nelle graduatorie già impiegati nell'esecuzione dei progetti specifici, fino alla attuazione dei provvedimenti di cui alla lettera *c*) del secondo comma e della lettera *a*) del quarto comma del presente articolo, i dipendenti di ruolo iscritti nelle predette graduatorie conservano a tutti gli effetti la posizione giuridico-economica del livello di appartenenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 7.

*Cancellazioni dalle graduatorie uniche regionali*

Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di cui al secondo comma, lettere *c*) e *d*) e al quarto comma del precedente art. 6, la giunta regionale dispone la cancellazione dalle graduatorie uniche regionali degli iscritti interessati dai provvedimenti medesimi.

La giunta regionale dispone, altresì, con propria deliberazione da adottarsi su comunicazione dell'ente interessato e sentita la commissione di cui al primo comma dell'art. 6, la cancellazione dalle graduatorie degli iscritti che:

*a*) non abbiano provveduto a certificare, nei termini assegnati, il possesso dei requisiti prescritti per l'instaurazione del rapporto d'impiego pubblico;

*b*) nel corso del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di cui all'art. 5 della legge regionale 26 maggio 1980, n. 54, si siano dimessi, siano stati dichiarati decaduti o siano comunque cessati dall'impiego per una delle cause previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

Nei casi previsti al comma precedente, la cancellazione dalla graduatoria comporta la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ove questa non sia già intervenuta per effetto di precedente provvedimento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono notificati, a cura dell'ufficio organizzazione e metodi della giunta regionale, all'ente e al lavoratore interessati nel termine di quindici giorni dalla data nella quale sono divenuti esecutivi.

Art. 8.

*Aggiornamento delle graduatorie*

Con periodicità semestrale la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'aggiornamento delle graduatorie istituite con legge regionale 26 maggio 1980, n. 54.

La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 16 maggio 1981

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 aprile 1981 (atto n. 211) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 maggio 1981.*

ALLEGATO

TABELLA DI COMPARAZIONE LIVELLI, QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI

*(Omissis).*

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1981, n. **29**.

**Acquisizione di un immobile ad Orvieto, via delle Pertiche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 20 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad acquistare, per la sede degli uffici e servizi, l'immobile sito in Orvieto, vicolo delle Pertiche, catastalmente censito come in appresso:

catasto terreni - partita 1045 del comune di Orvieto, foglio 182, particella 168, mq 1210, orto irriguo. Ditta Società cooperativa per azioni Scalza Ippolito con sede in Orvieto i cui beni immobili costituenti il patrimonio venivano acquisiti, tra l'altro, con sentenza del Tribunale di Orvieto del 17 luglio 1968 passata in giudicato, dalla Confraternita del SS. Sacramento in San Andrea di Orvieto;

catasto urbano - registrazione 1326 in data 15 marzo 1978, foglio 182 del comune di Orvieto, particella 168, vicolo delle Pertiche 13, piano seminterrato, rialzato e primo, mc 4080 intestato a Confraternita del SS. Sacramento in S. Andrea di Orvieto.

Il prezzo è stabilito in L. 310.000.000, oltre le spese generali, notarili e tecniche calcolate in L. 10.000.000.

Art. 2.

L'onere complessivo di L. 320.000.000 è iscritto sia in termini di competenza che di cassa al cap. 6500 del bilancio di previsione per l'esercizio 1981 e ad esso si farà fronte con la disponibilità del fondo globale di cui al cap. 9700 (elenco n. 4 allegato al bilancio 1981, n. d'ordine 2).

Al bilancio per l'esercizio in corso sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

Cap. 6500 - in aumento: competenza 320.000.000 spesa 320.000.000.

Cap. 9700 - in diminuzione: competenza 320.000.000 spesa 320.000.000.

La spesa di cui al precedente comma trova riferimento nel bilancio pluriennale 1981-1983, al I settore, secondo programma, progetto *b*).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 18 maggio 1981

MARRI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 aprile 1981 (atto n. 209) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 maggio 1981.*

**(3418)**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . . . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

Annuo . . . . . . . . . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . . . . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento**

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811730)